

Corte di Cassazione, sent. n. 49346 del 21.09.2023

La vicenda in esame risale al 2018, quando a Predappio, nel corso di una manifestazione svolta per commemorare la marcia su Roma, un'esponente di Forza Nuova aveva indossato ed esibito una t-shirt che presentava al posto del nome e del logo di Disneyland la scritta e l'immagine dell'ingresso del campo di concentramento di Auschwitz.

La donna era stata citata in giudizio per il reato di cui all'art. 2 della legge n. 205 del 25 giugno 1993 (c.d. Legge Mancino) per aver ostentato, in pubbliche riunioni, simboli usati da organizzazioni *"aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi"*.

Il tribunale di Forlì, in data 12.01.2023, aveva assolto l'imputata, perché *"il fatto non costituisce reato"*. Conseguentemente, il Pubblico Ministero aveva impugnato la sentenza di assoluzione e aveva proposto ricorso diretto davanti la Corte di Cassazione, sottolineando che: a) l'immagine del campo di sterminio era un simbolo dei gruppi nazifascisti; b) la sua associazione al logo Disney aveva un carattere denigratorio, anche alla luce del contesto in cui era stata indossata.

La Corte di Cassazione con sentenza n. 49346 del 21.09.2023 ha deciso di annullare senza rinvio la sentenza *de quo*, perché il fatto *"è diverso da come contestato"*.

Più precisamente, secondo la Corte di Cassazione, la contestazione formulata dal Pubblico Ministero non era corretta, poiché Auschwitz è da considerarsi simbolo dei campi di concentramento e degli orrori nazisti, e in quanto tale non sarebbe comunemente usata all'interno della comunicazione pubblica delle organizzazioni che promuovono idee antidemocratiche, a cui il Pubblico Ministero si era riferito nel ricorso. Al contrario, sempre secondo l'interpretazione della Corte di Cassazione, l'intento comune di tali organizzazioni è proprio quello di rimuovere Auschwitz dal discorso pubblico, di negare la sua centralità, il suo valore simbolico e il suo potere evocativo. Alla luce di tali osservazioni, la Corte di Cassazione ha sottolineato che il Tribunale avrebbe dovuto valutare la possibile sussunzione della condotta *de quo* in una fattispecie penale diversa da quella contestata. Più nello specifico, la Corte ha suggerito che il fatto potesse piuttosto sussumersi nella fattispecie di reato prevista dall'ultimo comma dell'art. 604-bis del Codice penale, che punisce chi propaganda idee fondate *"sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra"*.

A ben vedere, la valutazione della Corte di Cassazione circa l'applicabilità dell'aggravante di negazionismo di cui all'art. 604-bis, ultimo comma, del Codice penale risulta condivisibile se si riflette sul contenuto del messaggio veicolato attraverso l'accostamento del nome del campo di concentramento al logo Disneyland: associare il mondo immaginario e fiabesco che la Disney incarna al simbolo degli orrori della Shoah implica quantomeno una banalizzazione dell'Olocausto, con un evidente effetto denigratorio e offensivo nei confronti delle vittime dirette e indirette di tale evento storico e nei confronti dell'intera minoranza ebraica.

Inoltre, ai fini della configurabilità del reato di propaganda discriminatoria occorre valutare il contesto in cui la condotta è attuata. In questo caso, il fatto che la t-shirt sia stata indossata nel corso di una manifestazione commemorativa della marcia su Roma, e dunque connotata politicamente, acquisisce un certo rilievo nella valutazione del rischio di concreta diffusione. Pertanto, alla luce di tali elementi, il contenuto antisemita e il contesto comunicativo del messaggio, la libertà di manifestazione del pensiero potrebbe essere legittimamente limitata al fine di garantire una tutela effettiva dei principi di pari dignità e di non discriminazione.